

REGOLAMENTO RECANTE “*MODIFICHE AL REGOLAMENTO 12 NOVEMBRE 2012, n. 12 - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE RELATIVE A CONCESSIONI PER PICCOLE DERIVAZIONI, ATTINGIMENTI E L'USO DOMESTICO DI ACQUE PUBBLICHE*”

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Con l'atto proposto si intende modificare il vigente Regolamento n. 12/2012, per adeguarlo alla sopraggiunta normativa relativa rispettivamente alle acque destinate al consumo umano e al riutilizzo delle acque reflue nonché, in conseguenza delle richieste avanzate dall'Assessorato all'Agricoltura regionale, per dare risoluzione alle problematiche emerse nella sua applicazione in relazione alla qualità delle acque ad uso irriguo su colture alimentari.

La Regione Campania con il Regolamento n. 12/2012, così come integrato con le modifiche apportate dai Regolamenti regionali n. 2 del 6 marzo 2018 e n. 6 del 18 maggio 2020, all'art. 3 individua, tra gli altri, i seguenti usi delle acque pubbliche:

- “a) **uso destinato al consumo umano**, che comprende tutti gli utilizzi delle acque definite all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);*
- b) **uso irriguo**, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati all'irrigazione fondiaria. Nel caso di uso irriguo su colture alimentari, è consentito esclusivamente l'impiego di “acqua potabile” e di “acqua pulita” così come definite all'articolo 2 comma 1 lettere g), h) e i) del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 “sull'igiene dei prodotti alimentari”, comprendenti, ai fini del presente regolamento:*
 - i) le acque idonee al consumo umano ai sensi del D.lgs. n. 31/2001;*
 - ii) le acque superficiali derivate da corpi idrici classificati in buono stato chimico nel Piano distrettuale di Gestione delle acque o dal Piano regionale di Tutela delle acque;*
 - iii) le acque conformi ai requisiti di qualità chimicofisici e microbiologici di cui alla tabella dell'allegato al D.M. 185 del 12 giugno 2003;*
 - iv) per le aree agricole di cui all'art. 241 del D.lgs. n. 152/2006, le acque che, tenuto conto dei valori di fondo geochimici e a seguito di Caratterizzazione del sito ed eventuale Valutazione di Rischio, risultino compatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con allevamento; (....).”*

Riguardo alle acque destinate al consumo umano, essendone stata modificata la definizione con il D.lgs. n. 18 del 23 febbraio 2023 (*Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano*), si è reso necessario aggiornare il riferimento alla norma sopravvenuta, in luogo del D. lgs. n. 31/2001 citato nel vigente Regolamento; parimenti, in materia di riutilizzo delle acque reflue, è stata operata la sostituzione del riferimento al DM 185 del 12 giugno 2003, non più vigente a seguito della soppressione del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, di cui era Regolamento attuativo, col sopraggiunto DM 2 maggio 2006 (Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, ai sensi dell'art. 99, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Inoltre, con riferimento alla definizione delle acque destinate all'*uso irriguo su colture alimentari*, allo scopo di scongiurare interpretazioni difformi da parte dei richiedenti le concessioni e degli uffici provinciali delegati al rilascio delle stesse, si è inteso dare rilievo alla natura opzionale di ciascuno dei requisiti indicati nel Regolamento per tale utilizzo delle acque.

Allo scopo, poi, di rendere più agevole l'acquisizione da parte dei concessionari delle certificazioni ASL previste per le acque destinate al consumo umano o zootecnico e per quelle destinate all'uso irriguo su colture alimentari, si è ritenuto di dover estendere anche alle *strutture private accreditate* (secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025) l'esecuzione dei necessari accertamenti chimici, chimico-fisici e microbiologici, propedeutici al rilascio delle citate certificazioni; a tal riguardo è

stato, inoltre, precisato che qualora le analisi fossero svolte da strutture private accreditate i costi analitici sono a carico dei richiedenti.

Il Regolamento vigente, inoltre, all'art. 34 tratta l'argomento "*Installazione del misuratore volumetrico*", imponendo per ogni tipo di prelievo di acqua, incluso finanche l'utilizzo per uso domestico, l'obbligo di installazione di un misuratore della portata e dei volumi derivati. Tuttavia, a tal riguardo, l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania ha fatto rilevare che in alcuni contesti agricoli (caratterizzati dal sensibile frazionamento della proprietà fondiaria o nelle aree vincolate, in cui non sono consentite opere edili fuori terra, etc.) è diffuso il ricorso a pompe mobili, impiegate talvolta anche per il prelievo da più punti di presa e che, per tali tipologie di derivazione, è opportuno che il Regolamento fornisca specifiche indicazioni.

Nel merito di tale ultima problematica, la modifica del Regolamento proposta riguarda gli indirizzi che gli Enti concedenti dovranno seguire nell'ambito della valutazione delle pratiche di concessione in cui vi è il ricorso alla pompe mobili per il prelievo dai corpi idrici superficiali e sotterranei; nel dettaglio, in caso di installazione di pompe mobili, si richiede che queste siano identificate nel Fascicolo Aziendale relativo all'attività del richiedente, che le misurazioni siano riferibili a ciascuna pompa mobile e, nei casi di utilizzo di pompa mobile per il prelievo da più fonti (più pozzi e/o più corsi d'acqua, etc.) a servizio di diverse parcelle della stessa azienda, il misuratore installato sia dotato di un sistema di registrazione in grado di differenziare i diversi punti di prelievo. Viene, inoltre, richiesto che le schede delle registrazioni dei prelievi, da comunicare, ai sensi del Regolamento, a fine anno all'Ente concedente, siano relative a ciascuna pompa mobile e differenziate per singolo punto di prelievo.

Al fine di dare risposta alla situazione finora descritta, la proposta di deliberazione e l'allegato regolamento prevedono la modifica al Regolamento n. 12/2012 nei seguenti articoli:

Art. 3 "*Usi delle acque*"

- la modifica al comma 1 lettera a) introduce il riferimento normativo aggiornato per l'uso delle acque destinato al consumo umano introducendo, in luogo del D.lgs. n. 31/2001, il D.lgs. n. 18/2023;
- la modifica al comma 1 lettera b) è introdotta per dar rilievo alla natura opzionale della scelta tra uno dei requisiti richiesti di qualità delle acque affinché sia concesso l'uso irriguo delle acque su colture alimentari di cui ai punti i) e seguenti; inoltre, riguardo ai requisiti delle acque reflue riutilizzabili in agricoltura, in luogo del DM 185 del 12 giugno 2003, è stato introdotto il sopraggiunto DM 2 maggio 2006 e in relazione alle acque idonee al consumo umano, in luogo del D.lgs. n. 31/2001 è stato introdotto il sopraggiunto il D.lgs. n. 18/2023.

Art. 7 "*Istanza di concessione di derivazione*"

- la modifica al comma 5 lettera d), in merito alla certificazione ASL sulla qualità delle acque da allegare alle richieste di concessione, aggiorna sia per le acque destinate al *consumo* umano che per le acque destinate *all'uso irriguo su colture alimentari* il riferimento normativo al D.lgs. n. 18/2023 e al DM 2 maggio 2006; viene altresì disposto che l'esecuzione degli accertamenti chimici, chimico-fisici e microbiologici, necessari ai fini del rilascio della richiesta certificazione ASL per le acque destinate al consumo umano, e in taluni casi specifici per le acque ad uso irriguo su colture alimentari, è consentita mediante il ricorso anche a *Strutture private accreditate per l'analisi di ciascuno dei parametri prescritti* (secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025), nel rispetto di apposita prescrizione sui prelievi dei campioni.

Art. 19 “Disciplinare di concessione”

- in conseguenza dell’introduzione al precedente articolo 7 della possibilità di affidare l’esecuzione delle prescritte analisi, oltre che a strutture pubbliche, anche a laboratori privati accreditati, si rende necessaria la modifica del comma 5, art. 19 distinguendo le spese amministrative dovute dal richiedente all’Ente certificatore (ASL) e i costi per la realizzazione delle analisi presso strutture pubbliche o private.

Art. 34 “Installazione del misuratore volumetrico”

- con l’aggiunta del comma 1-bis sono state introdotte specifiche disposizioni per il caso di prelievo effettuato con pompe mobili;
- con la modifica al comma 5, si dettano le modalità di misurazione dei prelievi con pompe mobili, compresi i casi di prelievo da più fonti a servizio di diverse parcelle della stessa azienda.

Modifiche agli allegati B e C al Regolamento

- Nell’elenco della documentazione tecnica da produrre a supporto delle istanze di autorizzazione alla ricerca di acque e alla richiesta di concessione, la relazione agronomica è stata distinta dalla relazione geologica, indicando i profili professionali abilitati alla sua redazione.